



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

SENTENZA CIVILE

N° 463/2014

Depositata

il

18-3-2014

**Sezione I Civile**

In persona del giudice unico, dott.ssa Rosaria Savastano,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **246** del ruolo generale dell'anno **2013**

***promossa da:***

M. C., elettivamente domiciliato in Boretto (Reggio Emilia), presso lo studio dell'avv. , rappresentato e difeso dall'avv. del foro di Modena come da mandato a margine dell'atto di citazione

**-OPPONENTE-**

***contro:***

V. S.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, , presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende come

R.G. N°

Cron. N° 1418/2014

Rep. N° 1145/2014

OGGETTO:

**GIURET**

da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

**-OPPOSTA-**

**OGGETTO:**

"Opposizione a decreto ingiuntivo".

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Conclusioni per l'opponente:**

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, contrariis reiectis,

in via pregiudiziale nel rito:

dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia adito essendo competente a conoscere la presente controversia il Tribunale di Modena - sezione distaccata di Carpi - ex d.lg. n. 206 del 2005, art. 3, art. 33, lett. u) ss, artt. 1469 bis ss trattandosi di contenzioso tra consumatore e professionista con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Nel merito

Dichiarare nullo e comunque privo di effetto alcuno e quindi revocare il decreto n. 2520/12 D.I. RG Cron, emesso dall'intestato Ufficio e ciò per tutti

  
**GIURET**  
**GIURET**

i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto.

In via riconvenzionale

-Accertare e determinare, con relativa condanna in capo all'opposta, la riduzione del prezzo dei lavori eseguiti dalla V. [REDACTED] Srl a causa dei vizi e difetti accertati nella misura di euro 7.918,78 oltre iva o quella diversa somma che verrà determinata e ritenuta di giustizia in corso di causa;

-Accertare e determinare il danno emergente subito da dal Sig. M. [REDACTED] C. [REDACTED] per l'eliminazione di detti vizi e difetti nella complessiva somma di Euro 8.000,00 o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia.

-Condannare la V. [REDACTED] S.r.l., in persona del suo titolare, a risarcire il danno a favore del Sig. M. [REDACTED] C. [REDACTED] complessivamente in Euro 15.918,78 o quella diversa somma ritenuta equa e di giustizia".

**Conclusioni per la opposta:**

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis:

in via pregiudiziale

rigettare l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale ex adverso sollevata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti



GIUDICE  
L. [REDACTED]

in premessa.

Nel merito

Respingersi le domande tutte dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".

#### **IL TRIBUNALE**

Considerate le conclusioni dei procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 21 giugno 2012, accogliendo il ricorso proposto da V. S.r.l., il giudice unico presso questo Tribunale ingiungeva a C. M. il pagamento della somma di euro 9.934,39, pretesa dalla ricorrente a titolo di corrispettivo della vendita e della installazione di impianto fotovoltaico, descritto nella fattura n. 222 del 14 aprile 2011.

Avverso l'ingiunzione, con atto tempestivamente e regolarmente notificato, C. M. proponeva opposizione, eccependo in via pregiudiziale



IL TRIBUNALE

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 63 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), indicando quale foro competente il Tribunale di Modena - sezione distaccata di Carpi - quale giudice del luogo di sua residenza.

La società opposta si costituiva rilevando, quanto alla questione pregiudiziale, che il bene acquistato (impianto fotovoltaico) non aveva la funzione di produrre energia elettrica per l'abitazione del M~~o~~  ma quella precipua del conseguimento del guadagno conseguente all'attività di scambio dell'energia prodotta e alla percezione degli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Con ordinanza del 4 giugno 2013, rilevando che la questione pregiudiziale sollevata dall'opponente era suscettibile di definire il giudizio, il giudice invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2013.

A tale udienza le parti precisavano le loro conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.



UFFICIO  
REGISTRO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nelle controversie tra consumatore e professionista la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo e che si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa (cfr., *ex plurimis*, Cass. 16336/2004; 19591/2004; 19594/2004; 16574/2005; 4208/2007; 9922/2010).

Nel caso di specie non vi è contestazione alcuna sulla qualità della società V■■■■ di "professionista", mentre si discute in ordine alla veste di "consumatore" del M■■■■■.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 1469 bis e seguenti del codice civile, relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quoti-



F  
E  
R  
R  
O

diana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass. 21763/2013).

Come rilevato dalla società opposta, il c.d. conto energia fu introdotto in Italia a seguito della Direttiva Comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003; il meccanismo divenne operativo con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, che introdussero il sistema di finanziamento in conto esercizio della produzione elettrica, sostituendo i precedenti contributi statali a fondo perduto destinati alla messa in servizio dell'impianto; quale soggetto tenuto all'erogazione degli incentivi venne designato il Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (G.S.E. S.p.A.), società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; con il D.M. 19 febbraio 2007 (cd. secondo conto energia), il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato nuovi criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010; in particolare, ha previsto l'applicazione della tariffa incentivante su tutta l'energia prodotta e non soltanto su quella prodotta e consumata *in loco*, la semplifica-

INFORMATICA

3

INFORMATICA

zione degli adempimenti per l'ottenimento della tariffa incentivante, la differenziazione delle tariffe in base al tipo di integrazione architettonica, oltre che alla taglia dell'impianto, l'introduzione di un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia.

Il M. [REDACTED] ha stipulato il contratto con V. [REDACTED] S.r.l. nella vigenza del citato D.M. 19 febbraio 2007 onde dotare la sua abitazione di impianto fotovoltaico avente le caratteristiche indicate nella convenzione sottoscritta dalle parti e avvalersi delle provvidenze di legge; in tale contesto, egli sottoscrisse con G.S.E. S.p.A la convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica (convenzione che gli consentiva di effettuare la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia prelevata e consumata in un periodo differente a quello in cui era avvenuta la produzione) nonché la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (convenzione che gli riconosceva per un periodo di venti anni a decorrere dal 10 dicembre 2010 la tariffa incentivante, costante



GIURET

in moneta corrente, da attribuire all'impianto fotovoltaico, pari a 0,4420 euro/kWh).

Dunque, con l'installazione dell'impianto fotovoltaico commissionato alla società V..., secondo l'assunto di tale società, il M... si sarebbe riproposto di avvalersi degli incentivi di legge che gli avrebbero consentito, nell'ambito delle provvidenze previste dal D.M. 19 febbraio 2007, di ottenere un guadagno sia dalla cessione di energia elettrica, ove prodotta in misura maggiore rispetto ai consumi della casa di abitazione, sia dalla applicazione degli incentivi; ad avviso della società opposta, l'attività di scambio dell'energia e la percezione degli incentivi renderebbero evidente che, nel concludere il contratto, il M... non avrebbe agito nella veste di consumatore, ovvero di semplice fruitore per fini privati del bene, bensì in quella di professionista, ovvero di soggetto che, attraverso il bene, avrebbe svolto un'attività in senso lato imprenditoriale.

Tale tesi non può essere condivisa.

Il c.d. conto energia è un meccanismo predisposto dal legislatore, la cui peculiarità consiste nel remunerare l'energia prodotta dall'impianto di sfruttamento dell'energia solare con una tariffa

  
GURE.IT

incentivante per un periodo di tempo determinato (c.d. pay back period), calcolato sulla base della tipologia dell'impianto, della potenza installata e dell'irraggiamento solare; tale meccanismo è inteso a favorire l'utilizzo dei sistemi di sfruttamento dell'energia solare, incentivandone l'applicazione attraverso provvidenze che garantiscano all'utilizzatore di ammortizzare il capitale investito, "ripagandosi" dei costi anticipati per l'installazione dell'impianto.

Valutata la normativa sopra richiamata, si deve escludere che, nel concludere il contratto di vendita e installazione di pannelli solari nel fabbricato destinato a sua abitazione, il M. [REDACTED] abbia agito quale soggetto privo della qualità di "consumatore": diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che qualsiasi soggetto, il quale stipuli un contratto per l'installazione di pannelli solari per uso privato usufruendo delle provvidenze di legge ispirate alla tutela di interessi pubblicistici, assuma la qualifica di "imprenditore" per il solo fatto di usufruire di dette provvidenze secondo il meccanismo normativamente previsto.

Tutte le esposte considerazioni inducono a ritenere l'incompetenza per territorio di questo Tribunale,

GIURE.IT



essendo competente il Tribunale di Modena, nel cui circondario è posta la residenza del convenuto. Conseguentemente deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

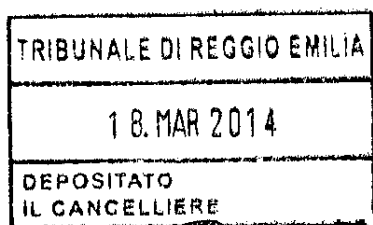
Per il principio della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate (d'ufficio in mancanza di nota) come in dispositivo, devono essere poste a carico della società opposta.

**P.Q.M.**

Definitivamente decidendo:

- 1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale il 21 giugno 2012;
- 2) dichiara l'incompetenza per ragioni di territorio di questo Tribunale a decidere la controversia, essendo competente il Tribunale di Modena;
- 3) condanna V. S.r.l. al pagamento in favore di C. M. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.618,25, di cui euro 1.500, per compensi ed euro 118,25 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il giorno 15 marzo 2014.



Il Giudice  
*[Signature]*

GIURE.IT